



Autorità per l'energia elettrica e il gas



Allegato A

Guardia di Finanza

**PROTOCOLLO DI INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA
GUARDIA DI FINANZA**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e la Guardia di Finanza:

Premesso che:

- l'esercizio della funzione conoscitiva è essenziale per l'Autorità ai fini del consapevole ed incisivo svolgimento della potestà di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità di sua competenza;
- l'Autorità acquisisce elementi di informazione e di valutazione attraverso un complesso di poteri conoscitivi ed ispettivi puntualmente individuati dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- lo sviluppo della funzione conoscitiva e di controllo esige l'esercizio da parte dell'Autorità di poteri di accertamento, sotto forma anche di ispezioni e sopralluoghi, presso gli esercenti i servizi di pubblica utilità;
- per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Autorità può avvalersi della collaborazione di Pubbliche Amministrazioni, di Enti o Istituzioni dello Stato;
- la centralità dei poteri conoscitivi e la connessa possibilità di avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri organismi statali trovano esplicito riconoscimento anche nella disciplina di altre Autorità Indipendenti.

Premesso, altresì, che:

- con provvedimenti del Comandante Generale della Guardia di Finanza:
 - 21 luglio 1995, n. 252759/310 è stato costituito un reparto specificamente incaricato di prestare collaborazione sul versante ispettivo a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, denominato “Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza”;
 - 23 dicembre 1999, n. 418000 detto “Centro Tutela”, a seguito della ristrutturazione ordinativa del Corpo, è stato ridenominato “Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza” e orientato a prestare collaborazione anche a favore dell’Autorità;
 - 9 giugno 2004, n. 192800 detto “Nucleo Speciale”, a seguito della revisione ordinativa del Comando dei Reparti Speciali del Corpo, è stato soppresso ed è stato istituito il “Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza”, orientato a prestare collaborazione anche a favore dell’Autorità;
- con delibera 22 aprile 2004, n. 60/04, recante: “Avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico”, l’Autorità si è avvalsa di detta Cassa Conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione nonché per la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l’effettuazione di dette verifiche e sopralluoghi;
- con delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, l’Autorità ha approvato il “Regolamento per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica” alimentati come innanzi indicato;
- l’Autorità, per esercitare o intensificare i poteri di accertamento, sotto forma di ispezioni e di controlli, presso gli esercenti i servizi di pubblica utilità, può con proprio provvedimento, avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

Allegato A

- con delibera 20 ottobre 2004, n. 182/04, l’Autorità ha adottato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento” (di seguito: il Regolamento di organizzazione), delineando il nuovo modello organizzativo dell’Autorità stessa;
- il Regolamento di organizzazione ha istituito la nuova “Direzione Vigilanza e Controllo” che gestisce e sviluppa attività di controllo e ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del gas al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessità di integrazione della normativa.

Visti:

- l’art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’art. 2, comma 20, lett. b) della legge n. 481/95, il quale prevede che l’Autorità effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l’esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- gli artt. 2, comma 20, lett. a), 2, comma 12, lett. g) e 2, comma 38, della legge n. 481/95, che abilitano l’Autorità a svolgere controlli relativi al versamento, da parte dei soggetti esercenti il servizio, del contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità medesima;
- l’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita l’Autorità ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di inottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- l’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita altresì l’Autorità, in caso di reiterazione delle sopra citate trasgressioni, a sospendere l’attività d’impresa fino a sei mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

Allegato A

- l'art. 2, comma 27, della legge n. 481/95, che attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa ed amministrativa;
- l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità Indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari della Guardia di Finanza agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", emanato con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.

Tutto ciò premesso e visto, l'Autorità e la Guardia di Finanza concordano di disciplinare la loro collaborazione nei seguenti termini.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo di Intesa si applicano le seguenti definizioni:

- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) la legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) il Nucleo Speciale Tutela Mercati è il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare anche con l'Autorità;
- d) gli accertamenti sono le attività di ispezione e di controllo, nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità, dell'ottemperanza della normativa, dei provvedimenti e degli atti dell'Autorità;

Allegato A

- e) l'atto di programma numerico annuale è il provvedimento con cui l'Autorità stabilisce gli accertamenti ordinari, sulla base del quale vengono effettuate le attività disciplinate dal presente Protocollo di Intesa;
- f) gli accertamenti straordinari sono quelli disposti volta per volta, tramite provvedimento, dall'Autorità e non inseriti nell'atto di programma numerico annuale di cui alla precedente lettera e);
- g) la lettera di richiesta è la nota con la quale l'Autorità o la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico chiede la collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, sul singolo specifico intervento programmato o straordinario, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo di Intesa;
- h) il procedimento o intervento ispettivo è una sequenza di atti giuridici ed operazioni di controllo effettuate nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità;
- i) la relazione o rapporto ispettivo è il compendio degli atti e delle risultanze dell'attività compiute.

TITOLO II

Attività di collaborazione

Articolo 2

Rapporti di collaborazione

2.1. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Il reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare gli adempimenti connessi all'attività di collaborazione dell'Autorità è esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Mercati.

2.2. Le attività da svolgersi sono stabilite nell'ambito di un programma numerico annuale definito d'intesa tra l'Autorità ed il Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

2.3. Gli accertamenti, sia programmati che straordinari, sono disposti, tramite provvedimento, esclusivamente dall'Autorità e sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati su richiesta dell'Autorità o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, mediante la trasmissione al Nucleo Speciale stesso della lettera di cui al successivo articolo 5, comma 5.1.

2.4. L'Autorità o la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico fornisce al Nucleo Speciale Tutela Mercati le informazioni e gli elementi utili ai fini dello svolgimento degli accertamenti e per il buon andamento della collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa.

Articolo 3

Segnalazioni

Il Nucleo Speciale Tutela Mercati segnala all'Autorità ogni notizia relativa a presunte violazioni alla normativa, ai provvedimenti o agli atti della stessa, sottoponendole altresì ogni elemento conoscitivo, autonomamente acquisito dallo stesso e dagli altri reparti della Guardia di Finanza, che ritenga rilevante ai fini dell'esercizio dei poteri nella titolarità dell'Autorità.

Articolo 4

Relazione, incontri e scambio di informazioni

4.1. Tra l'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa.

4.2. L'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si impegnano a realizzare un interscambio di dati e di notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative, concordando le modalità per la realizzazione di detto interscambio negli incontri periodici di cui al comma 4.1.

4.3. L'Autorità comunica al Nucleo Speciale Tutela Mercati i suoi provvedimenti su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.

TITOLO III

Procedure di accertamento

Articolo 5

Lettera di richiesta

5.1. Ogni attività collaborativa viene svolta dal Nucleo Speciale Tutela Mercati sulla base di una lettera di richiesta dell'Autorità o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che indica:

- a) estremi del provvedimento dell'Autorità che dispone gli accertamenti;
- b) oggetto e lo scopo del controllo;
- c) fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono effettuare i controlli;
- d) soggetti presso i quali effettuare i controlli;
- e) soggetti che eventualmente collaborano all'effettuazione dei controlli;
- f) modalità per l'effettuazione dei controlli;
- g) sanzioni applicabili nelle ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, nell'ottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione dei controlli;
- h) ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento ispettivo;
- i) ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva.

5.2. La lettera di richiesta di cui all'art. 5, comma 1, viene esibita al soggetto sottoposto a controllo all'inizio del procedimento ispettivo.

Articolo 6

Accertamenti

6.1. Gli accertamenti possono effettuarsi mediante accessi, ispezioni ed acquisizioni della documentazione e delle notizie utili, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g), della legge n. 481/95.

6.2. Gli accertamenti possono effettuarsi anche in relazione al rispetto degli atti di cui all'art. 2, commi 36 e 37, della legge n. 481/95, ed al versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 38, della legge n. 481/95.

6.3. Gli accertamenti possono esser svolti:

a) da personale dell'Autorità e/o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, eventualmente affiancati da esperti dagli stessi delegati, assistiti da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o di altri reparti della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati;

b) direttamente da personale del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o di altri reparti della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati, eventualmente affiancati da personale e/o esperti delegati dall'Autorità e/o da personale e/o esperti delegati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

6.4. Il personale della Guardia di Finanza di cui al precedente comma, lettere a) e b) esercita i suoi poteri su presentazione della lettera di richiesta di cui all'articolo 5, c. 2.

Articolo 7

Esito degli accertamenti

Il Nucleo Speciale Tutela Mercati riferisce e trasmette, unitamente alla documentazione acquisita, l'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 6 all'Autorità o alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, salvi gli obblighi di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 8

Profili didattici e formativi

L'Autorità organizza incontri, corsi e seminari in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo di Intesa, ovvero partecipa con proprio personale a corsi della stessa tipologia attivati dalla Guardia di Finanza.

Articolo 9

Disposizioni amministrative

9.1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Comando Generale, del Comando Reparti Speciali, del Comando Tutela dell'Economia e del Nucleo Speciale Tutela Mercati per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo di Intesa sono a carico dell'Autorità.

9.2. Le spese relative all'acquisto ed alla gestione della strumentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti, previsti dal presente Protocollo di Intesa, sono a carico dell'Autorità. Detti beni permangono di proprietà dell'Autorità.

Articolo 10

Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo di Intesa può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di aspetti nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e dall'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 11

Responsabili dell'accordo

11.1. L'Autorità ed il Comando Generale – III Reparto – individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.

11.2. Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo di Intesa sono:

- quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorità il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo e, per la Guardia di Finanza, il Comandante dei Reparti Speciali;
- quanto agli aspetti operativi, per l'Autorità il Responsabile dell'Unità Programmazione e Coordinamento e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati.

Roma, lì

Per
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Il Presidente
Ing. Alessandro Ortis

Per
la Guardia di Finanza
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Roberto Speciale
